



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



Copia Conforme

Servizio Amministrativo

Registro Generale n. 555 del 28/08/2020

Registro di Servizio n° 186 del 28/08/2020

Oggetto: Ricorso ex. Art. 414 c.p.c. presentato nanti il Trib. di Oristano Sez. Lav. dai dipendenti Carta Giordano, Pinna Angelino, Obinu Roberto, Manca Salvatore, Masia Antonello, Pinna Efisio, Tatti Antonio e Matta Giovanni - sentenza n. 34 del 05/02/20 e n. 53 del 14/2/20 Impegno onorari Avv. Renato Chiesa. CIG . Z382D7DC97

Determinazione N° 186 del 28/08/2020

OGGETTO: Ricorso ex. Art. 414 c.p.c. presentato nanti il Trib. di Oristano Sez. Lav. dai dipendenti Carta Giordano, Pinna Angelino, Obinu Roberto, Manca Salvatore, Masia Antonello, Pinna Efisio, Tatti Antonio e Matta Giovanni - sentenza n. 34 del 05/02/20 e n. 53 del 14/2/20 Impegno onorari Avv. Renato Chiesa. CIG . Z382D7DC97

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Scanu, tale nominato con deliberazione Commissariale n. 573 in data 24.07.2000, resa esecutiva con provvedimento Organo Controllo n. 2712/030 in data 06.09.2000 e Direttore di Area ai sensi dell'art. 27 dello Statuto consortile vigente;

VISTI i ricorsi ex art. 414 c.p.c. presentati innanzi al Tribunale di Oristano – Sezione Lavoro dagli avvocati Antonio Claudio Chiesa e Renato Chiesa, nell'interesse dei dipendenti del Consorzio Carta Giordano, Pinna Angelino, Obinu Roberto, Manca Salvatore, Masia Antonello, Pinna Efisio, Tatti Antonio e Matta Giovanni tendenti ad ottenere la dichiarazione di nullità e/o inefficacia dei termini di durata apposti ai contratti di lavoro intercorsi tra i medesimi e il Consorzio e la conseguente trasformazione del contratto a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione oltre al riconoscimento a favore dei ricorrenti di una somma pari a 12 mensilità globali a titolo di risarcimento danni o di quella diversa maggiore o minore in ogni caso non inferiore a 2,5 mensilità globali, oltre alla rivalutazione e agli interessi calcolati nella misura di legge e alla corresponsione di tutte le retribuzioni contrattuali relative ai periodi di sospensione del contratto e all'adeguamento della sua posizione contributiva nonché alla ricostruzione della progressione economica del trattamento retributivo secondo gli automatismi del C.C.N.L. vigente;

VISTA la determinazione n. 269 del 17/12/18 con la quale si conferiva l'incarico all'Avv. Antonio Loy, con studio in Oristano, l'incarico di rappresentare e difendere il Consorzio dinnanzi al Tribunale di Oristano – Sezione Lavoro nei procedimenti promossi dai dipendenti Carta Giordano, Pinna Angelino, Obinu Roberto, Manca Salvatore, Masia Antonello, Pinna Efisio, Tatti Antonio e Matta Giovanni di cui in narrativa;

VISTA la sentenza n.53 del 14/02/2020 che dichiara la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro, dichiarando l'esistenza tra Efisio Pinna e il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° aprile 2008, condanna il Consorzio alla reintegrazione nel posto di lavoro e alla corresponsione di una indennità omnicomprensiva, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, per un ammontare pari a otto mensilità, oltre gli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze di saldo, alla ricostruzione del trattamento retributivo e contributivo corrispondente all'anzianità di servizio, per il lavoro prestato dalla data di inizio del rapporto fino al 21/03/20, e condanna al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Renato Chiesa, difensore del Sig. Pinna Efisio, al pagamento di € 5.858,37 di cui 4.015,00 per compensi, € 602,25 di spese generali, € 184,69 di Cassa Avvocati 4%, € 1.056,43 di IVA, € 259,00 di spese esenti ed € 923,45 di ritenuta IRPEF.

VISTA la sentenza n.34 del 05/02/2020 che accoglie i ricorsi nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto dichiara la conversione, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei contratti di lavoro stipulati dal Consorzio di Bonifica dell'Oristanese con Carta Giordano, Pinna Angelino, Obinu Roberto, Manca Salvatore, Masia Antonello, Tatti Antonio e Matta Giovanni, a far data dal primo contratto di

lavoro rispettivamente stipulato e condanna il Consorzio alla ricostruzione, ai fini giuridici ed economici delle progressioni retributive, a seguito della conversione del rapporto di lavoro e al versamento delle retribuzioni conseguenti alla conversione del rapporto di lavoro a far data dalla dichiarazione di disponibilità di ciascun ricorrente alla ripresa del servizio e al risarcimento del danno derivato dalla illegittima reiterazione dei contratti di lavoro a termine, che quantifica, per ciascuno di essi, in otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali sino al saldo e condanna al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Renato Chiesa, difensore degli operai suddetti, al pagamento di € 19.979,02 di cui 13.160,00 per compensi, € 1.974,00 di spese generali, € 605,36 di Cassa Avvocati 4%, € 3.462,66 di IVA, € 777,00 di spese esenti ed € 3.026,80 di ritenuta IRPEF;

VISTA la propria Determinazione n. 88 (R.G.) del 11.05.2020 con la quale è stato conferito all'Avv. Niccolò Schittone, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, l'incarico di presentare ricorso d'appello per la riforma delle sentenze del Tribunale di Oristano – Sezione Lavoro n. 34/2020 R.G. e n. 53/2020 R.G. pronunciate rispettivamente il 05.02.2020 e il 14.02.2020;

VISTA la nota n. 4385 del 15.05.2020 con la quale è stato convocato il Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 22.05.2020 per la discussione oltre agli altri punti all'ordine del giorno del riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle due sentenze sopra citate;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2020 del 22.05.2020 con la quale è stato deciso di rinviare l'argomento all'ordine del giorno data la richiesta del nuovo legale nominato dall'Ente di avere ulteriore tempo per far pervenire un proprio parere sull'argomento in oggetto;

RITENUTO di dover provvedere ad impegnare la spesa derivante dal rimborso delle spese di lite per il dipendente Efisio Pinna a favore dell'Avv. Renato Chiesa, che liquida complessivamente in € 6.117,37 di cui 4.015,00 per compensi, € 602,25 di spese generali, € 184,69 di Cassa Avvocati 4%, € 1.056,43 di IVA, € 259,00 di spese esenti ed € 923,45 di ritenuta IRPEF sul Capitolo 130820 "Rifusione spese legali a terzi e oneri correlati" del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2020;

RITENUTO di dover provvedere ad impegnare la spesa derivante dal rimborso delle spese di lite per i dipendenti Carta Giordano, Pinna Angelino, Obinu Roberto, Manca Salvatore, Masia Antonello, Tatti Antonio e Matta Giovanni a favore dell'Avv. Renato Chiesa, che liquida complessivamente in € 19.979,02 di cui 13.160,00 per compensi, € 1.974,00 di spese generali, € 605,36 di Cassa Avvocati 4%, € 3.462,66 di IVA, € 777,00 di spese esenti ed € 3.026,80 di ritenuta IRPEF Capitolo 130820 "Rifusione spese legali a terzi e oneri correlati" del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2020;

CONSIDERATO che l'Avv. Schittone ha presentato presso la Corte D'Appello di Cagliari richiesta di inibitoria per sospendere, in attesa dell'esito del giudizio di secondo grado, il pagamento delle somme cui l'Ente è stato condannato;

DATO ATTO che la Corte D'Appello di Cagliari ha respinto suddetta richiesta;

CONSTATATO che al momento attuale non è possibile procedere alla convocazione di una nuova seduta del Consiglio di Amministrazione finalizzata al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle due sentenze su citate, in quanto la Giunta Regionale non ha ancora provveduto alla nomina dei nuovi componenti del Collegio dei Revisori e pertanto tale seduta non avrebbe efficacia ai sensi di legge;

RITENUTO di dover in ogni caso provvedere al pagamento delle somme in oggetto senza ulteriori indugi, adottando un atto del sottoscritto Dirigente competente che provveda, considerate le disponibilità nel presente bilancio, a impegnare gli onorari spettanti all'Avv. Chiesa, al fine di evitare che maggiori oneri derivanti dalla dilazione del pagamento gravino sull'Ente;

EVIDENZIATO che, appena sarà possibile convocare regolarmente il Consiglio di Amministrazione, il presente atto sarà ratificato con l'approvazione di una deliberazione che prenda atto del debito fuori bilancio in argomento;

CONSIDERATO che tale modus operandi è coerente con l'orientamento della Corte dei Conti, la quale non riconosce cause ostative nell'adozione di atti da parte di funzionari volti ad evitare danni patrimoniali quando non sia possibile adottare un atto del Consiglio degli Amministratori (deliberazione n.73/2018/PAR Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria);

RILEVATO che in caso di ribaltamento della sentenza di primo grado da parte della Corte d'Appello potrà essere richiesta la ripetizione delle somme corrisposte all'Avv. Chiesa;

VISTO il bilancio di previsione 2020 approvato con Deliberazione Commissariale n. 42 del 18.03.2020, resa esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Legge Regionale n. 6/2008;

VISTO lo Statuto consortile attualmente in vigore;

D E T E R M I N A

- di impegnare la spesa inerente il rimborso delle spese di lite per il dipendente Efisio Pinna a favore dell'Avv. Renato Chiesa, che liquida complessivamente in € 6.117,37 di cui 4.015,00 per compensi, € 602,25 di spese generali, € 184,69 di Cassa Avvocati 4%, € 1.056,43 di IVA, € 259,00 di spese esenti ed € 923,45 di ritenuta IRPEF sul Capitolo 130820 "Rifusione spese legali a terzi e oneri correlati" del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2020;
- di impegnare la spesa inerente il rimborso delle spese di lite per i dipendenti Carta Giordano, Pinna Angelino, Obinu Roberto, Manca Salvatore, Masia Antonello, Tatti Antonio e Matta Giovanni a favore dell'Avv. Renato Chiesa, che liquida complessivamente in € 19.979,02 di cui 13.160,00 per compensi, € 1.974,00 di spese generali, € 605,36 di Cassa Avvocati 4%, € 3.462,66 di IVA, € 777,00 di spese esenti ed € 3.026,80 di ritenuta IRPEF Capitolo 130820 "Rifusione spese legali a terzi e oneri correlati" del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2020;
- di dare atto che in caso di ribaltamento della sentenza di primo grado da parte della Corte d'Appello sarà richiesta la ripetizione delle somme corrisposte all'Avv. Chiesa;
- di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione "Amministrazione Trasparente" con ciò assolvendo alla prescrizione dell'art. 29 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.

Amm/Rag/MI

Il Dirigente
Dott. Maurizio Scanu

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li _____

Il funzionario delegato

Si certifica che:

copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal _____ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa

☐ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Serv. Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data _____ con nota n° _____.

☐ non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li _____

Il funzionario delegato

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il funzionario delegato
